

La responsabilità del gestore e del proprietario di un impianto sportivo.

Avv. Barbara Agostinis

Docente di diritto dello sport

Università di Urbino

Referente area giuridica

scuola regionale dello sport Marche

b.agostinis@libero.it

- Cade mentre gioca a pallone:
bimbo infilzato dalla recinzione
- Muore bambino di dieci anni schiacciato da una
porta da calcetto
- Bimbo di 5 anni annega in piscina
(Cass. Pen. 2010/27367)
- Muore fulminato da un infarto dopo una partita a
tennis



Se mancano le condizioni di sicurezza:

Coinvolta la società



gestore dell'impianto;
organizzatore di competizioni sportive

**Garante della sicurezza dei luoghi e degli
atleti/pubblico**


Impianto sportivo

art. 2 DM 18/3/1996 –Dm 6/6/2005

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti allo svolgimento di attività sportive.

Comprende:

- - spazi di attività sportiva;
- -zona spettatori;
- - eventuali spazi e servizi accessori



Luogo destinato allo svolgimento di attività sportiva in
condizioni di igiene e di sicurezza per tutti gli utenti

....

**Gestore= persona fisica o giuridica
che mette a disposizione degli utenti
spazi e attrezzature “in sicurezza”**

Diverso/coincidente con il proprietario



(p.a. proprietario)

**Diverso/o coincidente con
l'organizzatore**

Comune/provincia/p.a. = proprietario
concede la
gestione ad ASD

Come si ripartiscono i compiti/doveri?

(fra proprietario e gestore)

in pratica:
per la p.a. proprietaria
privarsi della gestione

=

Privarsi di ogni dovere di controllo e sorveglianza
della struttura?

Art. 2054 c.c.

- «il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, **salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione**»

Art 18 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro:

Obblighi per i proprietari: interventi strutturali +
adeguamento degli impianti (e
consegna delle certificazioni)


Se il proprietario diverso dal gestore

- Tesi maggioritaria: il proprietario rimane obbligato ad esercitare sorveglianza e controllo



Straordinaria manutenzione (oneri ingenti, *una tantum*); strutture imm modificabili dal conduttore (strutture murarie/cornicioni...)

Altra tesi:

- Proprietario rimane tenuto alla sorveglianza e controllo se non c'è una diversa pattuizione (diverso accordo fra le parti nella concessione)
- Tribunale Milano 1° luglio 2004 = proprietario e gestore  utente di una piscina che, mentre stava uscendo dall'impianto era scivolato dalla scaletta e si era procurato un'ampia ferita al tallone destro poiché i gradini erano “taglienti e non smussati”.

Entrambi i soggetti erano “gravati dall’obbligo di custodia con riferimento alle attrezzature presenti nel centro [...]”

ove è avvenuto l’incidente: la **qualità di custode**

[disponibilità del bene = vigilanza e controllo]

discende dall’essere, al momento dei fatti, il **soggetto gestore** del centro come risulta dal contratto stipulato con il comune [...]”. Peraltro la **qualità di custode** di tale soggetto “**non ha escluso, nel caso concreto, l’obbligo di custodia esistente in capo al comune proprietario del suddetto centro, dovendo ritenersi che il Comune, con la stipula del contratto *de quo*, non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del poterdovere di vigilanza dello stato di conservazione delle proprie strutture.**

In ogni caso:



Oltre agli obblighi di legge

Fondamentali le disposizioni della
concessione

Il gestore (società)
che obblighi ha?

Fare tutto il possibile per garantire la
sicurezza dei luoghi e degli utenti
(cautele imposte dalla diligenza, prudenza,
conoscenza dei luoghi)


Gestore = posizione di garanzia

ex art. 40 c.p.

la società sportiva - che quindi gestisce impianti ed attrezzature - è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p. a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "*neminem laedere*", sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass. 20/09/2011 n. 18798)

Artt. 2043/2051/2050 c.c.

Assenza di una normativa
generale
per definizione di compiti e
responsabilità



Dipende dal tipo di attività/impianto:

- Fitness (L.R.)
- Attività federale (competizioni) = organizzatore
- Impianto sciistico (legge nazionale e regionale)

***Regolamento regionale 7
agosto 2013 n. 4.***

**disposizioni di attuazione della legge
regionale 2 aprile 2012 n. 5**

**Attività motoria praticata da
associazioni non affiliate a FSN,
EPS, DSA**

RESPONSABILE:

Art. 10

(Sicurezza e benessere degli utenti)

TITOLARE:

Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale [può avvalersi di uno o più delegati] = impianto e attrezzature
titolare dell'impianto= il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'impianto medesimo.

Altri responsabili della sicurezza

Art. 11

(Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario)

Fra il personale di cui al comma 1, **il titolare** dell'impianto individua un **direttore tecnico** che, tra l'altro:

cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell'impianto;

**Il titolare dell'impianto utilizza un
medico**

**(complessivamente è garante della
sicurezza degli utenti
sotto il profilo sanitario)**

Per il fitness acquatico?

Delibera di giunta

(14 ottobre 2013, recepisce l'intesa Stato Regioni
1991)

responsabile piscina e igiene= cura gli aspetti igienico sanitari della vasca e dei servizi

responsabile sicurezza degli impianti
(impianto di riscaldamento, di trattamento, centrale idrica)

responsabile sicurezza bagnanti, vigila sulle attività svolte in vasca e spazi perimetrali, salvataggio, ecc...

Solo compiti, non sanzioni: per le piscine e le palestre

se il direttore tecnico non cura l'efficienza delle attrezzature o non segnala carenze dell'impianto al titolare? Responsabilità solidale fra titolare e direttore tecnico
quali norme?

Evidenzia la presenza di uno «staff»,



come è ripartita la responsabilità? È
della società o del singolo? (es.
allenatore/istruttore)

Quali obblighi la cui inosservanza determina responsabilità del gestore?


Garantire la sicurezza:


- 1) locali;
- 2) attrezzi;
- 3) salute dei praticanti



clausole di esonero da
responsabilità/autocertificazione = nulle

il gestore risponde giuridicamente della gestione dell'impianto (pleonastico)



anche dei dipendenti  **datore di lavoro**
è sempre responsabile degli illeciti compiuti da dipendenti (art. 2049 c.c.)


Se contratto:

art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei collaboratori)

art. 2049 c.c. «datori di lavoro rispondono dei fatti illeciti commessi dai «dipendenti» nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti»

responsabilità oggettiva

Se durante l'attività motoria
succede un illecito



Danni ad un utente (diversi da reato)

responsabilità civile

Differenza se

responsabilità penale (personale) (art.
40 c.p.)

civile

risponde anche la società (risarcimento)

Art. 2043 c.c.


2051 c.c.

2050 c.c.

GESTORE= Art. 2051 c.c.

(presunzione di colpa)

-responsabile dei danni cagionati dalle cose in custodia, salvo la prova del caso fortuito



•cosa in custodia= detenuta con potere di controllo e sorveglianza (macchinari, attrezzature...impianto....)

anche priva di un dinamismo causale, il fatto si verifica per fatto esterno, es. insidia

**danneggiato prova del rapporto di causalità (a
cosa è riconducibile il danno), danneggiante prova
liberatoria= caso fortuito
(per evento non prevedibile)**

**Sicurezza= rispetto della cautele secondo la normativa vigente?
(non sempre sufficiente)
anche ordinaria diligenza**

CASISTICA:

1) Cass. civ. 1° ottobre 2004 n. 19653
(responsabilità comune-gestore palazzetto);

2) Trib. Monza 16 aprile 2004
(responsabilità gestore campo da calcetto)

un giocatore di un partita di calcetto, cadendo sul campo di gioco e finendo contro le reti di recinzione (**disancorate da terra e non ben tese**), aveva urtato un lampione dell'illuminazione (**non adeguatamente protetto**) posto a ridosso delle reti stesse, riportando lesioni)


Cass. Pen., sez. IV, 20/09/2011 n. 8798

Frattura omerale per un giocatore di calcetto caduto
contro cordolo di cemento

Posizione di garanzia *ex art. 40 c.p.*

nei confronti degli utenti

... omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo di adeguata tutela (anche in termini di non adeguata manutenzione delle strutture e dei presidi esistenti –rete di recinzione < 1m e cordolo, dislivello 10 cm) in presenza dei quali l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente ...

- **l'attività sportiva del gioco del calcio a cinque** (benchè non assimilabile alle discipline qualificabili come "sport estremi" ovvero all'automobilismo od al motociclismo od all'alpinismo) è **comunque attività pericolosa**, in ragione dei coessenziali rischi per l'incolumità fisica dei giocatori, dalla stessa derivanti, implica che 
- **la posizione di garanzia** di cui il titolare o il responsabile dell'impianto è investito impone di **porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport**, previa utilizzazione dell'impianto e delle connesse attrezzature.

la posizione di garanzia rivestita dall'imputato, quale responsabile della società di gestione del campo da gioco, nei confronti degli utilizzatori **comportava pacificamente l'obbligo di adottare le necessarie cautele a tutela della incolumità degli utilizzatori,** in relazione sia alla **rete di recinzione del campo di gioco** (posta a meno di un metro di distanza dal fondo campo) sia al **cordolo in cemento sul quale risultava infissa** ed alla cunetta di scolo delle acque meteoriche realizzata alla base di quest'ultimo, quali "componenti" coessenziali dello stesso impianto.

Ravvisate una serie di **omissioni colpose**, ascrivibili allo stesso imputato, sul presupposto del **prevedibile rischio che i giocatori, nel corso della normale azione di gioco, potessero finire per entrare in contatto con la rete**, con il cordolo o con la cunetta di scolo e della evitabilità, attraverso l'adozione delle necessarie cautele dei pregiudizi per l'incolumità degli stessi (elementi essenziali, entrambi ai fini della configurabilità dell'addebito a titolo di colpa).



- aveva mancato di porre in atto appositi interventi anche manutentivi, in particolar modo, alla rete che, ove integra e ben infissa alla base, avrebbe contribuito al "respingimento" e, nel contempo, al "contenimento" del giocatore che, come accaduto nel caso *de quo*, lanciato in corsa verso la porta avversaria e nell'impossibilità di arrestarsi preventivamente, avrebbe potuto verosimilmente evitare il successivo impatto contro il cordolo di cemento sottostante.
- analogamente colposamente omessa doveva ritenersi l'adozione di eventuali altri accorgimenti (quali appositi rivestimenti con materiale elastico) idonei ad Impedire ulteriori pregiudizi derivanti agli utilizzatori del campo di gioco in caso di violento impatto con la canaletta di scolo, fiancheggiante il cordolo

Cass. Civ., sez. III, 17/01/2008 n. 858

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia **presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla**, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Resta **a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità**, mediante la **dimostrazione positiva del caso fortuito**, cioè del **fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità**.

Confermato la sentenza di appello che,
valutati esaurientemente tutti gli elementi
del caso concreto, aveva ritenuto
sussistente **la responsabilità ex art. 2051
c.c. dei gestori di una palestra** per i
danni provocati ad un associato da una
cyclette difettosa (sganciamento del fermo del
sellino)

Cass. 2010/27367

condanna il gestore di una piscina
annegamento di una bambina (omicidio
colposo) = solo un bagnino anziché due
(piscina affollata e ampia)

Condanna il bagnino (omesso
controllo)

d.m. sanità 11/7/1991

Quanti??

- In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di almeno due assistenti bagnanti.
- Per vasche con specchi d'acqua **fino a 100 metri quadrati** di superficie è necessaria la presenza, **a bordo vasca di almeno un assistente bagnanti.**
- Per vasche con specchi d'acqua di **superficie maggiore** dovrà essere prevista la presenza continua, a bordo vasca, di assistenti bagnanti aggiuntivi in ragione di una unità per ogni 600 metri quadrati di superficie o frazione

Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare

è sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero almeno pari a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.

Art.6. DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI

1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine si individuano le seguenti figure professionali di operatori:

a) responsabile della piscina;

b) assistente bagnanti;

c) addetto agli impianti tecnologici;

d) personale per le prestazioni di primo soccorso.

2. Il responsabile della piscina risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto. Durante

il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all'uopo incaricata.

Responsabilità gestore della piscina

Cass., sez.IV, 1/12/2009 n. 3348

Posizione di garanzia del gestore



Non avere impedito ad un minore di 14 anni di salire
sul trampolino di 5 metri

Si aggrappava alla tavola, cadeva sul bordo della
piscina e riportava gravi ferite

Garanzia = assicurare integrità fisica degli utenti
vigilare sul rispetto delle regole interne
e FIN

Cass. 28 ottobre 1995 n. 11264

responsabilità gestore campo da tennis
(distorsione tibio-tarsica)

1° grado= condanna *ex art. 2051 c.c.* per mancata manutenzione

2° grado= riforma, il campo da tennis non è “cosa” idonea strutturalmente a produrre danno, colpa dell’utente perché omesso di controllare il terreno prima di cominciare

3° grado= responsabilità del gestore *ex art. 2051 c.c.*
Dovere di custodia anche per “cose” prive di dinamismo

causale

Gestore:

diversa la
prova liberatoria

art. 2043/2050 c.c

prova di avere adottato tutte le misure
necessarie ad evitare il danno, non solo previste
dalla legge, ma regole di diligenza e prudenza
dalle regole di comune esperienza,

Responsabilità per furto negli spogliatoi

Cass. Civ., 19/05/2009 n. 11579

spogliatoio = non solo luogo ove cambiare gli indumenti
ma anche luogo per deposito degli oggetti



gestore ha dovere di custodia (ancor più in assenza di cartelli di esonero da responsabilità) perché il bene è depositato con il suo consenso = affidamento dell'utente
dovere di custodia (contratto di deposito)


E se il gestore organizza una gara?
Gestore è anche organizzatore

chi è l'organizzatore?

Organizzatore=

persona fisica o giuridica che promuove, assumendosi le relative responsabilità, l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato sportivo, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori.

Assumendosi la responsabilità



quali doveri assume (la cui inosservanza è il presupposto della responsabilità)?

- Controllo della sicurezza e idoneità dei luoghi
(insufficiente l'omologazione);

(regolarità mezzi, salute atleti),

- predisposizione delle misure necessarie a
garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti e
del pubblico

Quali cautele deve predisporre?

- è sufficiente il rispetto delle norme regolamentari?

-o è necessario anche l'osservanza della diligenza e prudenza?

Tribunale Milano, sez. X, 23 febbraio 2009, n. 2430

L'organizzatore è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, rispettando le **prescrizioni specifiche** e le **norme generali di prudenza**. L'attività agonistica, infatti, implica accettazione del rischio da parte di chi la pratica, l'accettazione è circoscritta al cd. rischio consentito, vale a dire a quello che può ritenersi costituire la normale alea inerente la pratica di quel determinato sport e non anche ricomprendere un'alea eccezionale, o che comunque non tragga giustificazione diretta dalla stessa pratica sportiva, corretta e regolamentata (esempio per obsolescenza dell'impianto).

Distinzione fra **rischio consentito** (riferito alla prestazione sportiva e ad essa funzionale) = **a carico della vittima**

e **rischio riconducibile**, ad es. a carenze dell'impianto

Solo nel primo caso [rischio consentito] può accettarsi che l'eventuale effetto lesivo (es. infortunio da scontro con altro giocatore, caduta accidentale ecc.) verificatosi in danno dell'atleta, rimanga a suo carico ma non nel secondo caso, es. se l'incolumità del competitore è stata messa a repentaglio proprio dalle stesse caratteristiche dell'impianto sportivo.

L'organizzatore sportivo deve adottare **tutte le cautele necessarie alla sicurezza** (non solo quelle specifiche) di atleti e pubblico, modulate in rapporto ai rischi che la programmata manifestazione sportiva consente di prefigurare secondo un ponderato giudizio prognostico che tenga conto di tutte le circostanze del caso.

A che titolo è responsabile?

Se evento a pagamento




responsabilità contrattuale

(garantire la visione dello spettacolo e l'incolumità fisica dello spettatore)

Se a titolo gratuito o verso altri
soggetti = extracontrattuale:

- 1) art. 2043 c.c.;
- 2) art. 2050 c.c.



Attività pericolosa:

- a) *ex lege* (patente generale di pericolosità);
- b) dal giudice *ex ante* in concreto
(gravità e quantità di illeciti)

1) **Trib. Milano, 12/11/1992, in Resp.civ. prev. 1993, p.616**
(responsabilità organizzatore partita squash);

2) Trib. Messina 28 settembre 2006

**Caso Giampà- Partita di calcio Messina Lecce, un
giocatore sbattuto cartellone pubblicitario “rotativo”
(sistema di rotazione delle alette temporale) posizionato
a bordo campo. figc a due metri e 50 dalla linea di
rettangolo di gioco, sufficiente??**

**Adozione di altre cautele necessarie a evidenziare il
pericolo e a proteggere l’ostacolo,**

**Insufficiente il rispetto di norme regolamentari perché
disciplinano solo aspetti tecnici**

**3) Trib. Milano 23 febbraio 2009 n. 2430 atleta contro
vetrata (neutralizzare fonti di pericolo con misure
ulteriori)**


Gli organizzatori di un torneo [...] “possono rispondere dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per attività agonistica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione” (Cass., 3 luglio 2011 n. 15394).

Attività agonistica:

(art.1) Ai fini della tutela della salute,
coloro che praticano attività sportiva
agonistica devono sottoporsi
previamente e periodicamente al
controllo dell'idoneità specifica allo
sport che intendono svolgere o
svolgono.

Cosa si intende per attività agonistica?

(art. 1) La qualificazione agonistica di chi svolge attività sportiva è **demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.**



Federazioni per lo più criterio anagrafico

Individuazione problematica fin dall'inizio

Circolare ministero della sanità 31/1/1983
n. 3

Offre criterio interpretativo ai quesiti
pervenuti riguardo il carattere e limiti
dell'attività dilettantistica

Premessa l'impossibilità di
definizione unitaria,

Demandato alle singole federazioni e
eps la definizione

(circ 1983) Attività sportiva agonistica
non è sinonimo di competizione perché
l'aspetto competitivo non è sufficiente a
configurare l'attività agonistica

Attività agonistica = attività sportiva praticata
sistematicamente e/o continuativamente e
soprattutto in forme organizzate dalle FSN, dagli
EPS e dal Ministero pubblica istruzione (giochi
gioventù a livello nazionale)

Per il conseguimento di prestazioni sportive di
un certo livello

Attività agonistica, significato più esteso di quello indicato nella circolare (attività praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle fsn e dagli eps; **aspetto competitivo non è sufficiente**)

Cass. 2011 «il carattere competitivo caratterizza anche il torneo amatoriale, considerato che non può non ritenersi agonistico un torneo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, tale da implicare un maggiore impegno psicofisico **ai fini del prevalere** di una squadra sull'altra”

Maggiore responsabilità per gli organizzatori, se esteso in futuro anche allo sport non istituzionalizzato

Se l'attività è non agonistica



Decreto Balduzzi

linee guida Ministro Salute

.....prossimo appuntamento

Grazie per l'attenzione!